

Visto l'art. 17, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riferimento alle retribuzioni medie anzidette ai fini del calcolo dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, recante la nuova misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1962, concernente l'approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Ritenuto di dover modificare la misura delle retribuzioni medie per le persone addette ai servizi familiari, determinata con il decreto ministeriale 11 settembre 1962 e di dover adeguare alle nuove misure delle retribuzioni medie i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendenti il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonché dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

La tabella delle retribuzioni medie settimanali di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal periodo di paga settimanale in corso alla data del 1° gennaio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari

Contributi per le assicurazioni sociali (in vigore dal 30 dicembre 1963)

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	COMUNI CON OLTRE 101.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 101.000 ABITANTI			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio
	L. 4.400	L. 3.775	L. 3.150	L. 2.200	L. 3.775	L. 3.150	L. 2.200	L. 1.550
Specie di assicurazione:								
1) Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 19 %):								
datore di lavoro: aliquota 12,65 % . . .	556,60	477,55	398,50	278,30	477,55	398,50	278,30	196,10
lavoratore: aliquota 6,35 %	279,40	239,70	200 —	139,70	239,70	200 —	139,70	98,40
2) Assicurazione contro la tubercolosi:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %) . .	88 —	75,50	63 —	44 —	75,50	63 —	44 —	31 —
3) Enaoli:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15 %) .	6,60	5,65	4,75	3,30	5,65	4,75	3,30	2,35
4) Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE . . .	951,10	816,40	679,75	476,30	816,40	682,25	476,30	338,85
Valore (arrotondato) della marca	950 —	815 —	680 —	475 —	815 —	680 —	475 —	340 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	670 —	575 —	480 —	335 —	575 —	480 —	335 —	240 —
a carico del lavoratore	280 —	240 —	200 —	140 —	240 —	200 —	140 —	100 —

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco